

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » della Marina Mercantile

(PRETI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

e col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

(V. il precedente disegno di legge di conversione — atto Senato n. 1632 - VII legislatura — comunicato alla Presidenza il 31 maggio 1979 e decaduto per effetto dello scioglimento delle Camere)

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, recante norme sul rilascio delle concessioni a finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 maggio corrente anno il Governo presentava al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, concernente norme per il rilascio delle concessioni a finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo.

Il Senato ne prendeva atto nella seduta del 31 maggio ultimo scorso.

Peraltro i margini di tempo ormai ristrettissimi e la considerazione che il termine costituzionale per la conversione del decreto scadrà il 30 luglio prossimo venturo hanno indotto il Parlamento ad evitare ulteriori convocazioni che avrebbero dovuto essere effettuate non solo in regime di *prorogatio*, ma in concomitanza con la doppia consultazione popolare per l'elezione delle nuove Camere e dei rappresentanti al Parlamento

europeo. Il disegno di legge n. 1632/S decade, pertanto, con la fine della VII legislatura.

Il Governo ha deliberato, quindi, la ripresentazione in Parlamento del disegno di legge con il quale chiede la conversione in legge del decreto-legge in esame; con ciò riconfermando la procedura già seguita in passato, in occasione della riproposizione di disegno di legge di conversione (atto Senato n. 3 - VII legislatura) sostitutivo di identico disegno di legge (atto Senato n. 2603 - VI legislatura) decaduto per fine della legislatura.

* * *

L'individuazione delle zone del demanio marittimo aventi vocazioni turistico-ricreative, ai fini della delega di cui all'articolo 59

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e la formazione degli elenchi delle aree in ordine alle quali le funzioni amministrative continueranno ad essere esercitate direttamente dagli organi dello Stato, hanno richiesto procedure laboriose, che non si sono esaurite nel termine ordinario del 31 dicembre 1978 stabilito dal suddetto articolo e che soltanto ora si avviano a compimento.

Finchè la delega non diventi operativa con l'approvazione di detti elenchi, le funzioni che sono oggetto di essa vengono ovviamente svolte, nella loro pienezza, dagli organi dello Stato, che anche per la corrente stagione stanno provvedendo a disciplinare l'uso del demanio a scopo turistico e ricreativo.

Tuttavia recenti interpretazioni, secondo le quali la delega sarebbe già operativa con la scadenza del suddetto termine del 31 dicembre 1978, hanno creato uno stato di incertezza che paralizza l'attività dell'Amministrazione, con grave pregiudizio per gli operatori turistici e per la collettività in genere.

Aggiungasi che i rappresentanti delle Regioni avevano già manifestato preoccupazioni in ordine al condizionamento che all'attività delegata deriverebbe dal rilascio di concessioni pluriennali effettuato dall'auto-

rità marittima alla vigilia dell'attuazione della delega: onde il Ministero della marina mercantile aveva ritenuto opportuno impartire agli organi periferici disposizioni restrittive in ordine al rilascio ed al rinnovo di concessioni, suggerendo peraltro di acquisire il parere delle Regioni interessate. Sul piano della stretta legittimità tali disposizioni non sono comunque esenti da riserve; onde, ad evitare possibili contestazioni, si rende necessario che l'orientamento assunto trovi una sicura base normativa.

Per risolvere una situazione che desta gravi preoccupazioni, considerato lo stato di incertezza circa la competenza degli organi amministrativi e l'estensione dei loro poteri, che impedisce il regolare inizio della stagione balneare ora imminente, cogliendo anche un suggerimento delle Regioni, si è adottato l'unito provvedimento di urgenza, i cui caratteri della necessità, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione a scopi turistici e ricreativi del demanio marittimo, e dell'urgenza, dal momento che tale chiarimento deve intervenire prima che la stagione balneare abbia pieno inizio, si individuano con la massima evidenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, recante norme sul rilascio delle concessioni a finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 31 maggio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a disciplinare, in attesa della operatività della delega alle Regioni prevista dal citato articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il rinnovo e il rilascio delle concessioni, a fini turistici e ricreativi, sul demanio marittimo nell'imminenza dell'inizio della stagione estiva;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri delle finanze e della difesa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorità marittima disporrà il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obbiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima procederà sentita la Regione territorialmente interessata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — PRETI — MALFATTI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO